

CAPO I**Finalità e principi**

Art. 1 (Oggetto della legge)

Art. 2 (Obiettivi e principi ispiratori)

CAPO II**Attività di prevenzione**

Art. 3 (Informazione, ricerca e progetti)

Art. 4 (Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali)

Art. 5 (Soddisfacimento di esigenze abitative)

Art. 6 (Promozione dell'inserimento lavorativo)

Art. 7 (Abolizione delle barriere architettoniche)

CAPO III**Soggetti titolari e loro funzioni**

Art. 8 (Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali)

Art. 9 (Funzioni della Regione)

Art. 10 (Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale)

Art. 11 (Funzioni delle Province)

Art. 12 (Funzioni dei Comuni)

CAPO IV**Soggetti gestori e modalità gestionali**

Art. 13 (Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali)

Art. 14 (Gestione associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale)

Art. 15 (Incentivazione della gestione associata)

Art. 16 (Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva)

Art. 17 (Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali)

Art. 18 (Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali)

Art. 19 (Organizzazioni di volontariato)

Art. 20 (Cooperazione sociale)

CAPO V**Interventi socio-assistenziali, destinatari e organizzazione dei servizi**

Art. 21 (Destinatari degli interventi socio-assistenziali)

Art. 22 (Interventi socio-assistenziali)

Art. 23 (Modalità e caratteristiche degli interventi)

Art. 24 (Assistenza economica)

Art. 25 (Assistenza domiciliare)

Art. 26 (Assistenza socio educativa territoriale)

Art. 27 (Assistenza alla persona disabile ex art. 9, L. 5/2/1992 n.104)

Art. 28 (Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare)

Art. 29 (Interventi per minori e incapaci nell' ambito dei rapporti con l' Autorità Giudiziarica)

Art. 30 (Centri diurni socio-assistenziali)

Art. 31 (Presidi socio-assistenziali residenziali)

Art. 32 (Servizio socio-assistenziale)

CAPO VI**Funzioni amministrative regionali**

Art. 33 (Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali)

Art. 34 (Delega di funzioni amministrative regionali)

Art. 35 (Esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale)

Art. 36 (Autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali)

Art. 37 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali)

Art. 38 (Subdelega di funzioni amministrative regionali)

Art. 39 (Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate)

CAPO VII**Personale e beni destinati ai servizi socio-assistenziali**

Art. 40 (Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali)

Art. 41 (Personale dei servizi socio-assistenziali)

Art. 42 (Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali)

Art. 43 (Direttore del servizio socio-assistenziale)

CAPO VIII**Disposizioni finanziarie**

Art. 44 (Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali)

Art. 45 (Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali)

Art. 46 (Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali)

CAPO IX**Norme transitorie e finali**

Art. 47 (Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase transitoria)

Art. 48 (Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria)

Art. 49 (Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria)

Art. 50 (Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria)

Art. 51 (Norme finanziarie - Fase transitoria)

Art. 52 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza)

Art. 53 (Articoli 12, 13 e 14 Legge Regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione)

Art. 54 (Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20 e Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione)

Art. 55 (Dichiarazione d'urgenza)

CAPO I FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1 Oggetto della legge

1. La Legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 2 Obiettivi e principi ispiratori

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale, e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono informate ai seguenti principi ispiratori:

- a) rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza;
- b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;
- d) coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali;
- e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;
- f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
- g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

CAPO II

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Art. 3

Informazione, ricerca e progetti

1. Ai fini e secondo i principi di cui all'art. 2, la Regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:
 - a) la diffusione dell'informazione sul settore socio-assistenziale;
 - b) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di emarginazione nonché progetti mirati di intervento, con particolare riferimento ad innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della qualità degli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno;
 - c) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti all'area socio-assistenziale;
 - d) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4

Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali

1. Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi e iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.
2. Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali di aggregazione sociale.

Art. 5

Soddisfacimento di esigenze abitative

1. Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:
 - a) l'assegnazione in locazione di alloggi di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni vincolati a finalità socio-assistenziali. A tal fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
 - b) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali con la presenza di soggetti a rischio;
 - c) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di specifici contributi economici finalizzati a tale scopo;
 - d) la sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;
 - e) la verifica dell'attuazione dell'art. 3, n. 3.3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/89, n. 236 e dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.

Art. 6

Promozione dell'inserimento lavorativo

1. Ai fini dell'attuazione di politiche attive del lavoro, la Regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di bisogno ed esposti a gravi rischi di emarginazione.

2. A tali fini, in particolare, con osservanza delle norme nazionali in materia di collocamento al lavoro:

- a) attuano iniziative formative finalizzate all' adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro;
- b) favoriscono e promuovono l' inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, di persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione, in particolare di soggetti handicappati come previsto dalla Legge 5/2/1992, n. 104;
- c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative sociali alle quali partecipano soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici.

Art. 7

Abolizione delle barriere architettoniche

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad operare per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici in genere.

2. Tale attività si esplica anche attraverso l' incentivazione alla costruzione, ristrutturazione e dotazione degli ausili necessari nell' edilizia abitativa singola e collettiva e la promozione, secondo le modalità previste dal Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.), successivamente denominato Piano, dell' applicazione della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

3. La concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali è subordinata al rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La Regione per gli edifici di suo utilizzo predispone un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione per il superamento delle barriere architettoniche e per gli ausili a sostegno delle persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.

5. La Regione predispone altresì un piano per l' adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società concessionarie, e per l' attivazione e gestione di servizi di trasporto non di linea particolarmente dedicati a persone con grave disabilità da parte dei Comuni; a tale fine sono previsti specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni, secondo criteri che verranno definiti con specifica deliberazione del Consiglio Regionale.

CAPO III

SOGGETTI TITOLARI E LORO FUNZIONI

Art. 8

Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici:

- a) Regione;
- b) Province;
- c) Comuni.

Art. 9

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo la Regione:

- a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale nell'ambito del Piano, ne coordina e ne verifica l'attuazione;
- b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge;
- c) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale;
- d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio-assistenziale (successivamente denominato Sistema informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni;
- e) attua direttamente, o in collaborazione con l'Università ed altri Enti e istituti specializzati, o promuove, tramite l'incentivazione delle iniziative di altri soggetti quanto previsto dall'art. 3.

3. La Regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega e subdelega secondo quanto previsto agli artt. 34 e 38.

Art. 10

Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale

1. Il Piano socio-sanitario triennale della Regione (P.S.S.R.), approvato con legge, determina, per quanto attiene la programmazione socio-assistenziale integrata con la programmazione sanitaria:

- a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento;
- b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attività e le modalità organizzative delle stesse;
- c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale;
- d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del personale;
- e) le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di cui alla lettera f), degli Enti gestori, che abbiano raggiunto i requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d);
- f) le priorità di destinazione, per settori di intervento, delle risorse previste dalla Regione nel proprio bilancio pluriennale ed i criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali tra gli Enti gestori;
- g) gli indirizzi per l'integrazione delle attività socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con il servizio sanitario regionale, disciplinando le modalità ed i criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per l'esercizio delle attività integrate e per la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari;

- h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate;
- i) gli indirizzi e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 svolte dalle Province e per la predisposizione della programmazione locale;
- l) gli indirizzi per l'inserimento, nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 13, di altri servizi sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa;
- m) gli indirizzi e le modalità per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo nelle sue diverse articolazioni territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi ed informatici.

Art. 11 **Funzioni delle Province**

1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142:

- a) collaborano alla predisposizione del Piano mediante la presentazione di proposte, deliberate dai Consigli Provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano;
- c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 12 **Funzioni dei Comuni**

1. I Comuni esercitano, con gli obiettivi e secondo i principi di cui all'art. 2 e secondo le modalità gestionali di cui all'art. 13, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge, realizzando, tramite il servizio socio assistenziale di cui all'art. 32 gli interventi previsti dall'art. 22.

2. E' altresì di competenza dei Comuni ogni altra attività socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti-obiettivo individuati dal Piano.

Capo IV

SOGGETTI GESTORI E MODALITA' GESTIONALI

Art. 13

Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali

1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni.
2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:
 - a) in forma associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale (U.S.L.), ai sensi dell' art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
 - b) tramite consorzi o altre forme associative previste dalla legge 142/90 tra Comuni o tra Comunità Montane oppure tra Comuni e Comunità Montane;
 - c) tramite Comunità Montana, ai sensi dell' art. 31, terzo comma della L.R. 18 giugno 1992, n. 28;
 - d) tramite delega individuale all' U.S.L., ai sensi dell' art. 3, terzo comma del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
 - e) direttamente.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b), del secondo comma, sono individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.) già operanti al 31.12.1994, tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari di cui all' art. 4 della L.R. 22/09/94, n. 39 e con possibilità di accorpamento o di suddivisione degli ambiti distrettuali.
4. Le attività per la tutela materno infantile e dell' età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all' art. 16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti nonché le attività delegate e subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 sono, in ogni caso, esercitate dalle U.S.L. o dai Comuni capoluogo di Provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata ovvero dai Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle Comunità Montane operanti entro gli ambiti territoriali di cui al terzo comma.
5. Le attività socio-assistenziali sono esercitate in via prioritaria in forma diretta dagli Enti di cui al secondo comma. Il Piano individua le attività socio-assistenziali il cui esercizio può essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e modalità di tale affidamento.

Art. 14

Gestione associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale

1. Ai fini della gestione associata tramite delega all' U.S.L. è istituita una apposita Assemblea tra i Comuni associati composta:
 - a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
 - b) dal Sindaco, nonché da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato, per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
2. Qualora l' ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'Assemblea dell' Associazione è quella della Comunità Montana.
3. Qualora l' ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con la rappresentanza dei Comuni interessati secondo quanto indicato al comma uno.
4. Quando l' ambito territoriale coincida con quello del Comune o di parte di esso, l' Assemblea è costituita dal Consiglio Comunale e dai Presidenti delle relative Circoscrizioni.
5. I componenti delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni, già costituite ai sensi della L.R. 44/91, alla data del 31/12/94, si intendono riconfermati fino al rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.

6. Alle sedute dell' Assemblea dell' Associazione dei Comuni partecipano, senza diritto di voto:
- a) il Direttore Generale dell' U.S.L. che si avvale, per le materie di competenza, della presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
 - b) il Direttore del Servizio Socio-assistenziale.
7. L' Assemblea approva i seguenti atti predisposti dal Direttore Generale dell' U.S.L.:
- a) i programmi socio-assistenziali relativi all' ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennale;
 - b) il bilancio preventivo; le relative variazioni, l' assestamento e il conto consuntivo per la parte socio-assistenziale. In base alle disposizioni normative del Piano viene trasmessa all' Assemblea, ai fini conoscitivi, la relazione annuale sull' andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di Attività e di Spesa (P.A.S.);
 - c) la pianta organica del servizio socio assistenziale, le relative modifiche nonché gli atti relativi alla copertura dei posti vacanti e il Regolamento del personale e dei servizi;
 - d) le convenzioni di competenza dell' U.S.L. concernenti in tutto o in parte la materia socio-assistenziale.
8. L'Assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al capo III della L. 8/06/90, n. 142.
9. L'Assemblea, entro 60 giorni della sua costituzione, approva il Regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazione entro 30 giorni dal ricevimento; i Regolamenti già approvati alla data del 31/12/94 si ritengono confermati.
10. L' Assemblea nomina un Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti.
11. I Presidenti delle Assemblies di una stessa U.S.L., costituiti in apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la Direzione dell' U.S.L. e, in particolare:
- a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell' Associazione e l' U.S.L.;
 - b) procedono a verifiche generali sull' andamento complessivo delle attività socio-assistenziali svolte dall' U.S.L.;
 - c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal Direttore Generale in materia socio-assistenziale da sottoporre all' approvazione delle Assemblies delle Associazioni dei Comuni.

Art.15

Incentivazione della gestione associata

1. In coerenza con quanto previsto all' art. 13, primo comma, la Regione incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito del riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.
2. Al fine di assicurare una organizzazione omogenea sul territorio delle forme associative di cui al primo comma, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, approva appositi schemi di convenzione-tipo e di statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.
3. In conformità alle indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme associative di cui al primo comma la gestione di ulteriori servizi sociali di loro competenza.

Art.16

Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva

1. I soggetti gestori, di cui all'art. 13, 4° comma, esercitano le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le attività inerenti la tutela materno infantile e dell' età evolutiva, stipulando apposite convenzioni con le U.S.L., nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in particolare, per il

settore dell' handicap, nell' art. 40 della legge n. 104/92, nonché nel Piano. Nel caso di gestione mediante delega all' U.S.L., le suddette attività sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il Servizio socio-assistenziale ed i Servizi sanitari.

2. Le convenzioni di cui al primo comma indicano le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate, nonché le risorse materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancato accordo fra gli Enti di cui al primo comma e l' U.S.L., la Giunta regionale interviene, secondo le modalità previste dal Piano, per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 17

Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali

1. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali di cui all' art. 13, in attuazione degli obiettivi del Piano, predispongono il P.A.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con validità temporale pari a quella del Piano, con il quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire e fissate le scelte gestionali relative al periodo di riferimento.

2. Al P.A.S. è data attuazione annualmente attraverso uno specifico programma, da adottare contestualmente al bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell' anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse disponibili.

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 adottano annualmente, contestualmente al conto consuntivo, la relazione annuale sull' andamento della gestione e sullo stato di attuazione del P.A.S..

4. Le modalità per l' adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le procedure per l' approvazione dei medesimi da parte della Giunta Regionale sono definite nel Piano.

Art. 18

Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali

1. Nell' ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell' art. 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni Pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-assistenziali.

2. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alla L.R. 29 agosto 1994, n. 38 ed alla L.R. 9 giugno 1994, n. 18.

Art. 19

Organizzazioni di volontariato

1. Secondo quanto disposto dalla L.R. 29/08/1994, n. 38, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale apposite convenzioni. In esse sono stabiliti i rapporti, comprese le modalità per la messa a disposizione delle organizzazioni della eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

2. La Regione e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell'ambito di specifici progetti.

Art. 20

Cooperazione sociale

1. La Regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte alla sezione A dell' albo regionale, di cui alla L.R. 9.06.1994, n. 18, quali soggetti specificatamente caratterizzati per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate.

CAPO V**INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI****Art. 21****Destinatari degli interventi socio-assistenziali**

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della regione Piemonte.
2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della regione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Tali interventi, secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 22**Interventi socio-assistenziali**

1. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare si svolge sotto forma di:
 - a) assistenza economica;
 - b) assistenza domiciliare;
 - c) assistenza socio-educativa territoriale;
 - d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. n. 104/1992;
 - e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
 - f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
 - g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
 - h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali.
2. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
3. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti e organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
4. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal Piano.

Art. 23**Modalità e caratteristiche degli interventi**

1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.
2. Sono garantite all'assistito la più ampia informazione, la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, ed il rapporto con le famiglie.

Art. 24**Assistenza economica**

1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.
4. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

Art. 25**Assistenza domiciliare**

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazione di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.
3. L'assistenza domiciliare viene attivata altresì, in collaborazione con la Sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposte dall'Amministrazione Regionale per l'attuazione dell'Assistenza Domiciliare integrata (A.D.I.) da parte dell'U.S.L..

Art. 26**Assistenza socio-educativa territoriale.**

1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale, o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo, mirate all'inserimento ed all'integrazione nella società.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo la specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

Art. 27**Assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 5/2/1992 n. 104**

1. L'assistenza alla persona disabile prevista all'art. 9 L. 104/92 consiste in interventi di aiuto personale diretti alle persone handicappate in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
2. L'attività di aiuto personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi finalizzati a garantire l'autonomia della persona con gravi disabilità temporanee o permanenti. In particolare, si realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di relazione,

con la possibilità di soddisfare interessi di studio, professionali, culturali e di tempo libero del soggetto.

Art. 28

Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare

1. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.
2. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o, comunque, parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.
3. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 2 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della L. 4 maggio 1983, n. 184.
4. La Regione determina, nell'ambito del Piano, i criteri, le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, alle persone singole e alle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'art. 80, 3° comma, L. 4 maggio 1983 n. 184.

Art. 29

Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria

1. L'Assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria od adottiva nonché attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare, secondo i principi e le finalità di cui alla L. 184/1983 ed in attuazione della legislazione vigente. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla Legge.
2. L'assistenza agli adulti incapaci, nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove richiesta.

Art. 30

Centri diurni socio-assistenziali

1. I centri diurni socio-assistenziali sono presidi a carattere semi residenziale per favorire la vita di relazione a persone in stato di difficoltà e per sostenere le relative famiglie. I relativi requisiti strutturali e gestionali sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano.
2. Rientrano tra detti presidi anche i centri diurni socio-assistenziali a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prevedere la possibilità di un inserimento lavorativo, essendo già stati esperiti negativamente sia l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelaborativi.
3. I centri diurni socio-educativi destinati a persone con gravi disabilità di cui al comma 2, in quanto svolgono attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, sono gestiti in forma integrata secondo le procedure previste nell'art. 18.

Art. 31**Presidi socio-assistenziali residenziali.**

1. I presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano che ne definiscono anche i relativi requisiti strutturali e gestionali.
2. I presidi di cui al comma 1 comprendono anche:
 - a) le micro comunità destinate a soggetti in grado di autogestirsi con l'appoggio di idoneo personale;
 - b) le comunità alloggio protette per soggetti handicappati con autonomia personale gravemente limitata nei confronti dei quali è richiesto anche l'apporto della funzione a valenza sanitaria, secondo quanto previsto dal Piano, al fine di garantire la necessaria integrazione degli interventi.
3. I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti, con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.
4. L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali è limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto. E' effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà o, in caso contrario, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
5. Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con Enti ed Organismi privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal Piano.
6. In carenza sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma 5, o di loro inidoneità, gli Enti locali possono attuare convenzioni anche con presidi privati autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal Piano.
7. Agli ospiti dei presidi residenziali e socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

Art. 32**Servizio socio-assistenziale**

1. Le attività socio-assistenziali di cui all'art. 22 sono organizzate nel servizio socio-assistenziale secondo quanto previsto dal Piano.
2. Il servizio socio-assistenziale opera per la protezione e la tutela dei soggetti in stato di difficoltà, ed in particolare, dei minori, dei soggetti portatori di handicap, degli adulti e degli anziani soggetti a rischio ed emarginazione, esercitando le azioni necessarie per prevenire e rimuovere gli stati di bisogno.
3. A tal fine, il servizio socio-assistenziale, in particolare, provvede:
 - a) alla rilevazione ed all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio;
 - b) alla programmazione degli interventi socio-assistenziali ed alla verifica della loro attuazione;
 - c) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale;
 - d) all'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio-assistenziali previste dalla legislazione vigente;
 - e) allo svolgimento di eventuali attività delegate e subdelegate previste dalla legge;
 - f) al collegamento con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con gli altri servizi e risorse sociali territoriali per consentire l'erogazione di interventi coordinati ed integrati;
 - g) all'informazione sui servizi socio-assistenziali attivati nonché alla sensibilizzazione del territorio sulle problematiche sociali.

CAPO VI

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art. 33

Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di destinazione d'uso di beni immobili e di titoli di proprietà delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
- b) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione preventiva all'istituzione, all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle II.P.P.A.B., provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;
- c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- d) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l'autorizzazione allo svincolo di destinazione d'uso di beni immobili o di titoli pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell'estinzione di II.P.P.A.B. o degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) e alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
- e) esercita, secondo le modalità tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l'attività di controllo sull'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori.

Art. 34

Delega di funzioni amministrative regionali

1. La Regione esercita, delegandole secondo gli indirizzi definiti dal Piano ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le forme di cui all'art. 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:

- a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle I.P.A.B. nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purchè non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, comma 3 e 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, al Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione. Restano di competenza della Giunta Regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
- b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazioni delle istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina è effettuata d'intesa con l'Amministrazione Regionale;
- c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi previsti dalla legge;
- d) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, ai sensi degli articoli 36 e 37 e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano;
- e) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;
- f) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia;
- g) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.